

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GATTO Eugenio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia non è attualmente uguale a quello del personale docente universitario anche se in base a disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ai predetti professori avrebbe dovuto essere attribuito un trattamento economico determinato in misura non superiore a quello del personale statale corrispondente ed essere applicate, in quanto possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, il conferimento del grado di ordinario, i trasferimenti, gli incarichi e le supplenze.

Si è, invece, verificato che ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084, venne attribuito il coefficiente di stipendio 402 ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti

universitari, poi sostituito dall'attuale parametro 443 corrispondente a quello terminale degli assistenti universitari ed a quello iniziale dei professori universitari ordinari previsti nel quadro terzo, sezione A, della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

È, quindi, evidente che i due predetti professori-direttori, cui andavano da tempo applicate le norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (da ultimo, legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni), hanno subito un danno derivante dal mancato conferimento di una posizione giuridica ed economica adeguata alle attribuzioni svolte, tanto più che per le scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università le funzioni di direttore sono esercitate dal direttore della Clinica.

L'unito disegno di legge, che consta di 4 articoli, disciplina in via definitiva la situazione giuridica dei due professori-direttori in questione in relazione alle disposizioni

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 sopraindicate. In conseguenza, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che ai predetti professori si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei professori universitari ordinari. L'articolo 2 prevede che agli

attuali professori venga ricostruita la carriera, giuridicamente ed economicamente, con decorrenza dalla data della loro nomina. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova disciplina e la copertura della maggiore spesa derivante dalla medesima disciplina.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei professori universitari ordinari.

Art. 2.

Agli attuali professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia si applicano le norme di cui al precedente articolo 1. La ricostruzione giuridica ed economica della loro carriera decorre dalla data di nomina.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, a provvedere alle opportune variazioni di bilancio.